

**STATUTO
della
FERPA
Federazione europea dei
pensionati e delle persone anziane**

Indice

Articolo I Nome e identità	pagina 3
Articolo II Valori e finalità	pagina 3
Articolo III Adesione	pagina 4
Articolo IV Organi della FERPA	pagina 5
Articolo V Rappresentanza paritaria	pagina 7
Articolo VI Procedure di voto	pagina 7
Articolo VII Congresso	pagina 8
Articolo VIII Comitato esecutivo	pagina 10
Articolo IX Comitato di direzione	pagina 11
Articolo X Comitato donne	pagina 12
Articolo XI Commissione finanziaria	pagina 13
Articolo XII Segretario/a generale	pagina 13
Articolo XIII Regolamento d'ordine interno della FERPA	pagina 14
Articolo XIV Modifiche dello Statuto	pagina 14

Articolo I Nome e identità

I.1

La FERPA¹ è la Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane ed è riconosciuta come tale dalla Confederazione europea dei sindacati nel suo Statuto (articolo 26). Nella sua qualità di federazione di sindacati democratici e indipendenti di pensionati e persone anziane, e agente per loro conto, la FERPA si impegna per una società libera, democratica e pacifica basata sulla solidarietà tra le persone e le generazioni.

I.2

La FERPA è emanata dalla struttura della Confederazione europea dei sindacati (CES). In precedenza, la posizione dei pensionati e delle persone anziane era discussa nel quadro della CES nell'ambito di un Comitato di coordinamento dei lavoratori pensionati (CCTR²). Nel dicembre del 1991 il nome e la struttura di questo comitato furono cambiati in FERPA, Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane, decisione ratificata dal Comitato esecutivo della CES nel giugno del 1992. La FERPA fu ufficialmente fondata e costituita in occasione del suo primo congresso nell'aprile del 1993.

Articolo II Valori e finalità

II.1

La FERPA si impegna per il rispetto dei principi fondamentali dei Diritti dell'Uomo, per le pari opportunità e la pari rappresentanza fra uomini e donne, per lo sradicamento di ogni forma di discriminazione e per la promozione della solidarietà tra i suoi membri. Tali principi saranno riflessi anche nell'organizzazione interna e nelle strutture della FERPA.

II.2

La FERPA rappresenta gli interessi di tutti i pensionati e le persone anziane per conto delle organizzazioni sindacali affiliate alla CES. La FERPA è essa stessa parte della struttura della CES.

II.3

La FERPA rappresenta gli interessi dei pensionati e delle persone anziane presso tutte le istituzioni europee, e più in particolare presso la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e qualsiasi altra istituzione europea possa essere creata, e più in generale presso le

¹ L'acronimo proviene dal francese: Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Âgées.

² Dal francese: Comité de Coordination des Travailleurs Retirés.

organizzazioni europee quali il Consiglio d'Europa, l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e altre istituzioni analoghe.

II.4

La FERPA si adopera per dare una voce e un ruolo attivo ai pensionati e alle persone anziane nel quadro del processo di elaborazione delle politiche europee. La FERPA sostiene inoltre le attività condotte a livello nazionale e internazionale dalle sue organizzazioni affiliate dando voce al loro parere e alle loro rivendicazioni sui temi di maggiore importanza.

II.5

La FERPA chiede in particolare:

- sistemi pensionistici realistici e sicuri basati sulla solidarietà tra le generazioni e tali da garantire un livello di vita dignitoso ai pensionati attuali e futuri;
- sistemi sanitari pubblici che offrano a tutti i cittadini una presa in carico adeguata, dignitosa e finanziariamente accessibile;
- piena e attiva partecipazione delle persone anziane a tutti i livelli della società;
- piena e attiva partecipazione delle persone anziane alle iniziative di formazione lungo tutto l'arco della vita;
- garanzia di una presa in carico dignitosa delle persone anziane dipendenti in assistenza a lungo termine;
- pieno accesso ai servizi sociali e ai servizi di interesse generale per le persone anziane;
- soluzioni di alloggio adattate alle persone anziane e al loro entourage che, all'occorrenza, siano adeguate alle esigenze della vecchiaia.

II.6

La FERPA collabora con organizzazioni che condividono gli stessi obiettivi e gli stessi valori per sviluppare e organizzare azioni e attività comuni nell'interesse dei pensionati e degli anziani in Europa.

Articolo III Adesione

III.1.

Le organizzazioni di pensionati e persone anziane associate a organizzazioni affiliate della CES che, di conseguenza, condividono gli obiettivi e i valori della CES possono aderire e divenire membri della FERPA.

III.2

Per divenire membri della FERPA, le organizzazioni devono essere indipendenti e democratiche, condividere i valori e gli obiettivi della FERPA e versare regolarmente le quote di affiliazione.

III.3

Tutti i membri della FERPA prendono parte ai dibattiti degli organi della FERPA, ma solo quelli che sono in regola con le quote di affiliazione possono partecipare al processo decisionale in seno alla FERPA.

III.4

Le organizzazioni di pensionati e persone anziane che non sono ancora membri della FERPA possono chiedere lo stato di osservatore e partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni della FERPA.

III.5

Le domande di adesione e di stato di osservatore devono essere presentate al/alla Segretario/a generale della FERPA e saranno prese in esame dal Comitato esecutivo della FERPA.

III.6

Qualsiasi organizzazione affiliata od organizzazione avente stato di osservatore che agisca in contraddizione con i valori e gli obiettivi della FERPA e dunque a detrimento degli interessi dei pensionati e delle persone anziane in Europa può essere sospesa o radiata dalla FERPA.

III.7

Ulteriori dettagli sulla domanda di adesione o per lo stato di osservatore e sulla sospensione, radiazione e riammissione sono riportate nel Regolamento d'ordine interno della FERPA.

Articolo IV Organi della FERPA

IV.1

Gli organi direttivi della FERPA sono il Congresso e il Comitato esecutivo.

IV.2

Gli altri organi permanenti della FERPA sono il Comitato di direzione, il Comitato donne e la Commissione finanziaria.

IV.3

Il Congresso è l'autorità sovrana della FERPA. Si riunisce ogni quattro anni. Un congresso straordinario può essere convocato dal Comitato esecutivo di propria iniziativa o su richiesta di un terzo delle organizzazioni affiliate.

IV.4

Il Comitato esecutivo è l'organo decisionale nel periodo intercongressuale. Si riunisce almeno due volte all'anno. Altre riunioni del Comitato esecutivo possono essere organizzate su iniziativa del Comitato di direzione.

IV.5

Il Comitato di direzione dà seguito alle decisioni prese dal Congresso e dal Comitato esecutivo, esamina le questioni di attualità, le misure da adottare e decide in merito ad attività provvisorie e urgenti. Il Comitato di direzione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

IV.6

Il/la Presidente e il/la Segretario/a generale della FERPA sono membri d'ufficio, con pieno diritto di voto, dei seguenti organi della FERPA: Congresso, Comitato esecutivo e Comitato di direzione.

IV.7 Il/la Tesoriere/a della FERPA elabora e sottopone il budget e il bilancio annuale della FERPA al Comitato esecutivo.

IV.8

Il Comitato donne sosterrà in particolare i diritti e le opportunità delle donne pensionate e anziane in Europa. Sottopone proposte agli altri organi della FERPA, godendo di parola e voto al loro interno. Il Comitato donne si riunisce almeno due volte all'anno.

IV.9

La Commissione finanziaria esamina e verifica le entrate e le uscite della FERPA e la conformità di tali operazioni alle decisioni prese dal Congresso e dal Comitato esecutivo. La Commissione finanziaria si riunisce ogni sei mesi e sottopone una relazione scritta al Comitato esecutivo.

IV.10

Tutte le riunioni degli organi della FERPA avvengono su invito scritto emanante dal Segretariato generale della FERPA, di regola inviato per posta elettronica.

IV.11

Ulteriori disposizioni su diritti di affiliazione, procedure di voto, tempistica delle convocazioni alle riunioni, procedure per le riunioni e l'ordine delle deliberazioni non coperte dal presente Statuto sono definite nel Regolamento d'ordine interno della FERPA.

Articolo V *Rappresentanza di genere*

V.1

Le delegazioni delle organizzazioni affiliate presso gli organi direttivi della FERPA devono essere costituite da una rappresentanza equilibrata di uomini e donne. In una delegazione composta da più membri, l'uno o l'altro sesso dovrà essere rappresentato da almeno il 40 % dei delegati.

V.2

In caso di delegazione unica al Congresso, l'organizzazione affiliata potrà conferire mandato a un supplente del sesso opposto. In caso di delegazione unica al Comitato esecutivo, l'organizzazione affiliata potrà o includere un supplente del sesso opposto nella sua delegazione, o alternare annualmente la presenza di un uomo e di una donna alle riunioni per la durata del mandato.

Articolo VI Procedure di voto

VI.1

I dibattiti degli organi direttivi e delle istanze della FERPA sono condotti con l'obiettivo di arrivare a un consenso.

Qualora persistessero divergenze di opinione su questioni politiche e questioni di natura non personale, si farà ricorso al voto per levata di mano. Su
richiesta di un terzo dei delegati presenti si terrà una votazione in blocco.

Per le questioni di ordine personale si farà ricorso al voto a ballottaggio segreto.

VI.2

Per le questioni di politica generale e per gli affari correnti sarà decisivo il voto a maggioranza semplice, ovvero il 50% + 1 dei delegati presenti.

Per questioni specifiche, definite nei rispettivi articoli del presente Statuto e nel Regolamento d'ordine interno, può essere richiesta una maggioranza qualificata.

VI.3

Solo le organizzazioni affiliate pienamente in regola con le quote di affiliazione degli anni precedenti possono votare.

VII Congresso

VII.1

Il Congresso ordinario si riunisce ogni quattro anni alla data e nella sede definiti dal Comitato esecutivo ed è convocato con almeno quattro mesi di anticipo. Un

Congresso straordinario può essere convocato dal Comitato esecutivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo delle organizzazioni affiliate. Il Congresso straordinario deve essere tenuto entro i quattro mesi successivi alla presentazione della richiesta.

VII. 2

Il Congresso eleggerà il suo Direttore all'apertura della riunione.

VII.3

L'ordine del giorno di ciascun Congresso ordinario sarà preparato dal Comitato esecutivo e comprenderà quanto meno i seguenti punti:

- a) definizione della strategia e della politica generale della FERPA;
- b) adozione di risoluzioni e altre proposte politiche sottoposte al Congresso;
- c) voto sulle relazioni di attività e sulle relazioni finanziarie;
- d) voto sulle mozioni proposte al Congresso;
- e) voto su eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- f) ratifica della nomina dei membri del Comitato esecutivo;
- g) elezione del/della Segretario/a generale della FERPA;
- h) elezione dei membri della Commissione finanziaria;
- i) scarico di responsabilità per i mandati esercitati.

VII.4

L'ordine del giorno del Congresso straordinario è elaborato a partire dalle proposte presentate dai promotori del Congresso straordinario e dalla risposta del Comitato esecutivo a tali proposte.

VII.5

Il numero di delegati al Congresso di cui dispone ciascuna organizzazione affiliata è fissato nel modo seguente:

Membri-contribuenti	Delegati
Fino a 10.000	1
Fino a 50.000	2
Fino a 100.000	3
Fino a 200.000	4
Fino a 350.000	5
Fino a 500.000	6
Fino a 700.000	7
Fino a 1.000.000	8



ferpa

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES

Fino a 1.350.000	9
Fino a 1.750.000	10
Fino a 2.400.000	11
Fino a 3.100.000	12

Più 1 delegato supplementare per ogni ulteriore tranche di 1.000.000 di membri-contribuenti.

VII.6

Ciascuna organizzazione ha il diritto di designare dei delegati supplementari, senza diritto di voto, purché il numero non sia superiore a un terzo dei delegati titolari.

VII.7

Ciascun delegato dispone di un voto.

Un'organizzazione affiliata può conferire mandato a un'altra organizzazione affinché la rappresenti al Congresso, posto che tale decisione sia notificata per iscritto al/alla Segretario/a generale, se possibile almeno quattro settimane prima dell'inizio del Congresso. Tuttavia nessuna delegazione può rappresentare più di due organizzazioni affiliate oltre alla propria.

VII.8

Fatti salvi i punti indicati all'articolo VII.3 e), le proposte di modifica dello Statuto sono adottate a maggioranza semplice. I punti indicati all'articolo VII.3 e) sono adottati a maggioranza dei due terzi.

VII.9

Il/la Segretario/a generale è eletto/a ad ogni Congresso ordinario per un periodo di quattro anni. Il/la Segretario/a generale può essere rieletto/a una sola volta.

Onde evitare discontinuità qualora il/la Segretario/a generale non fosse in condizione di svolgere le attività pertinenti alle sue funzioni, in modo temporaneo o permanente, e per migliorare la rappresentanza della FERPA nel suo complesso, il Comitato esecutivo nomina tra i membri del Comitato di direzione un/a Vicesegretario/a generale di sesso diverso rispetto al/alla Segretario/a generale che svolge tali funzioni solo in assenza del/la Segretario/a generale e solo fino all'elezione di un/a nuovo/a Segretario/a generale al primo Comitato esecutivo successivo. Al momento di assumere tali funzioni, il/la Vicesegretario/a generale ha l'autorità, le responsabilità e gli obblighi incombenti alla funzione di Segretario/a generale stipulati dallo Statuto.

VII.10

La Commissione finanziaria è eletta ad ogni Congresso ordinario. È composta da tre membri di tre paesi membri diversi, il/la cui presidente è invitato/a a partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo. Ciascun membro ha un/a supplente appartenente alla sua stessa organizzazione. I membri titolari e supplenti di questa Commissione non possono far parte di un altro organo della FERPA. Il/la supplente assume il suo seggio solo se il/la titolare non può

partecipare ai lavori della Commissione e solo dopo averne informato il/la Segretario/a generale.

Qualora fosse necessario sostituire un membro della Commissione finanziaria nel periodo intercongressuale, il Comitato esecutivo esercita il potere del Congresso di eleggere un nuovo membro che deve appartenere a un'organizzazione dello stesso paese del membro da sostituire.

Articolo VIII Comitato esecutivo

VIII.1

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno o più, su richiesta del Comitato di direzione. È convocato dal/dalla Segretario/a generale e presieduto dal/dalla Direttore.

All'inizio di ciascuna riunione il/la Direttore si accerta che vi sia il quorum di almeno la metà dei delegati delle organizzazioni affiliate o dei loro supplenti necessario per deliberare validamente.

VIII.2

In quanto organo decisionale tra due Congressi, il Comitato esecutivo:

- a) attua la politica definita dal Congresso;
- b) decide sulle azioni e procedure da seguire per sostenere le rivendicazioni messe agli atti;
- c) elegge il/la Direttore della FERPA;
- d) elegge il Comitato di direzione e i suoi nove membri;
- e) elegge il/la Vicesegretario/a generale tra i membri del Comitato di direzione;
- f) elegge il/la Tesoriere/a generale tra i membri del Comitato di direzione;
- g) valuta le attività del Comitato di direzione;
- h) approva il progetto di bilancio e il bilancio annuale e fissa l'importo delle quote di affiliazione;
- i) delibera sulle domande di affiliazione, le misure di sospensione, espulsione e riammissione di un'organizzazione affiliata e sull'attribuzione dello stato di osservatore o la sua sospensione;
- j) delibera su eventuali proposte di modifica del Regolamento d'ordine interno;
- k) prende le eventuali misure necessarie in caso di posto vacante alle funzioni di Segretario/a generale, Commissione finanziaria e Direttore, come indicato in VII.9, VII.10 e VIII.4.

VIII.3

Il numero di delegati al Comitato esecutivo di cui dispone ciascuna organizzazione affiliata è fissato nel modo seguente:

Membri-contribuenti	Delegati
---------------------	----------

Fino a 100.000	1
----------------	---

Fino a 300.000	2
----------------	---

Fino a 1.000.000	3
------------------	---

Più di 1.000.000	4
------------------	---

Per ciascun membro titolare è nominato/a un/a supplente.

Altri membri con pieno diritto di voto:

La Presidente del Comitato donne

Il/la Direttore e

Il/la Segretario/a generale.

VIII.4

Il/la Direttore della FERPA presiede le riunioni del Comitato esecutivo e del Comitato di direzione. Se, per qualsivoglia motivo, il/la Direttore fosse assente o costretto/a a cessare le sue funzioni, il Comitato esecutivo nominerà un/a Direttore ad interim o un successore.

VIII.5

Le organizzazioni con stato di osservatore possono nominare un osservatore con diritto di parola.

VIII.6

Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice.

Articolo IX Comitato di direzione

IX.1

Il Comitato di direzione si riunisce almeno quattro volte all'anno, presieduto dal/dalla Direttore e convocato dal/dalla Segretario/a generale.

IX.2

Il Comitato di direzione prepara e discute i temi politici pertinenti alla FERPA e in particolare:

- a) dà seguito agli orientamenti politici e alle decisioni del Comitato esecutivo;
- b) esamina le questioni di attualità;
- c) esamina le misure da adottare e decide in merito ad attività provvisorie e urgenti;
- d) elabora il bilancio preventivo e ne segue l'andamento;
- e) prepara l'ordine del giorno e le raccomandazioni da sottoporre al Comitato esecutivo.

IX.3

Il Comitato di direzione è composto da nove membri eletti dal Comitato esecutivo, più il/la Direttore, il/la Segretario/a generale e la Presidente del Comitato donne della FERPA. La composizione del Comitato di direzione rifletterà l'equilibrio di genere e regionale, pur mirando alla continuità.

IX.4

Il Comitato di direzione delibera a maggioranza semplice.

Articolo X Comitato donne

X.1

Il Comitato donne si riunisce almeno due volte all'anno e sarà convocato e presieduto dalla sua Presidente.

X.2

Il Comitato donne scambierà esperienze e conoscenza sulle attività portate avanti a beneficio delle donne anziane sul piano nazionale e internazionale e

- a) monitora l'implementazione della politica di genere della FERPA;
- b) elabora le proposte della FERPA in materia di politica per le pari opportunità e di miglioramento della condizione delle donne anziane in Europa;
- c) propone temi di discussione al Comitato di direzione e al Comitato esecutivo;
- d) elegge la Presidente del Comitato donne;
- e) decide sulla composizione del Comitato di coordinamento del Comitato donne;
- f) si organizza come rete sindacale e istituisce gruppi di lavoro specifici.

X.3

Il Comitato donne è composto dalle donne che siedono nel Comitato esecutivo. Ciascuna organizzazione affiliata è tenuta a nominare almeno una rappresentante titolare e una supplente al Comitato donne.

X.4

Il mandato della Presidente del Comitato donne copre il periodo tra due Congressi. La Presidente è membro titolare del Comitato di direzione e del Comitato esecutivo della FERPA.

X.5

La Presidente del Comitato donne istituisce un Comitato di coordinamento composto da ella stessa e da altre cinque delegate del Comitato donne. Ciascuna organizzazione affiliata può proporre candidate per il Comitato di coordinamento tra i membri del Comitato donne.

X.6

Il Comitato donne delibera a maggioranza semplice.

Articolo XI Commissione finanziaria

XI.1

La Commissione finanziaria si riunisce ogni sei mesi, convocata dal/dalla Segretario/a generale. Si riunisce per un termine sufficiente a redigere in buona e debita forma una relazione destinata al Comitato esecutivo.

XI.2

La Commissione finanziaria verifica le entrate e le uscite della FERPA e la loro conformità alle decisioni prese dal Comitato esecutivo. Esamina le previsioni di bilancio e il bilancio della FERPA. Esprime per iscritto le sue osservazioni che sono trasmesse al Comitato esecutivo in accompagnamento alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consolidato. Organizza il suo lavoro di verifica, di previsione e di proposta in un'ottica di trasparenza e di maggiore efficienza.

XI.3

Nel quadro della politica finanziaria generale, le attività della FERPA sono finanziate dalle quote versate dalle organizzazioni affiliate secondo gli importi fissati dal Comitato esecutivo. Ciò non osta che determinate attività possano essere finanziate con risorse extra-bilancio.

XI.4

La Commissione finanziaria delibera per consenso.

Articolo XII Segretario/a generale

XII.1

Il/la Segretario/a generale è responsabile delle attività organizzative della FERPA.

Il/la Segretario/a generale esercita una funzione permanente. È il/la portavoce della FERPA e promuove e coordina le sue attività di concerto con il Comitato di direzione.

Articolo XIII Regolamento d'ordine interno della FERPA

XIII.1

Onde specificare e precisare le regole e le disposizioni dello Statuto della FERPA e dei suoi organi, viene formulato un Regolamento d'ordine interno in un documento separato che fa parte del corpus di regole e procedure della FERPA.

XIV. Modifiche dello Statuto

XIV.1

Qualsiasi modifica dello Statuto deve essere approvata con voto a maggioranza dei due terzi del Congresso.